

STATUTO della

ASSOCIAZIONE "GIORGIO RAMBALDI" PER L'IMPEGNO SOCIALE - APS

ART.1 COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli art. 36 e segg. Del Codice Civile e nel rispetto del D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo settore), un'associazione non riconosciuta, basata sui principi di partecipazione volontaria e di solidarietà operante nei settori ricreativo, aggregativo, che assume la denominazione **Associazione Giorgio Rambaldi per l'Impegno Sociale APS**.

L'Associazione ha sede legale in 40060 – TOSCANELLA – DOZZA (BO), Via Chiusure 9, presso il Centro Sociale Orti Comunali e la sua durata è illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dalla Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

ART.2 OBIETTIVI GENERALI

L'Associazione considera come punto di riferimento l'attuale realtà della famiglia mononucleare nella quale, quasi sempre, l'anziano non trova una sua collocazione. Questo comporta per la popolazione anziana situazioni sempre più frequenti di isolamento e di vissuto di inutilità con le conseguenti cadute in forma di disagio fisico e psichico.

Il Centro crea uno spazio di incontro sociale e ricreativo per anziani, rendendoli protagonisti in forme di socialità quali la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'impegno progettuale, la solidarietà, il confronto su tematiche di attualità, il gioco secondo forme condivise dai coetanei.

La presenza del centro ha una ricaduta positiva sul territorio che potrà contare su anziani attivi e quindi in migliori condizioni fisiche psichiche abituati ad esprimere sé stessi anche attraverso forme di solidarietà con i più deboli.

ART.3 SCOPO – FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro ed è ispirata a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di promozione culturale e civile a favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, in particolare verso gli anziani e le persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazie e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Al suo interno nessuno è discriminato in ragione del suo credo politico, religioso, per motivi etnici, razziali, di sesso e/o di età né di qualsiasi altro tipo di discriminazione.

Essa anche allo scopo di ovviare o prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, ha il compito di realizzare, senza fini di lucro, un luogo di incontro e di iniziative, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, ludico – sportivo, sociale ed assistenziale che vedano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti.

In particolare si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) mantenimento e miglioramento della salute fisica degli anziani;
- 2) mantenimento e miglioramento del tono psichico;
- 3) formazione e/o rinforzo di atteggiamenti di grande valenza sociale, quali la condivisione, la solidarietà, la responsabilizzazione;
- 4) Proficua utilizzazione del tempo libero;
- 5) Promozione di interessi culturali;
- 6) Valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- 7) Conoscenza e valorizzazione dei beni culturali;
- 8) Conoscenza di realtà territoriali e sociali diverse;
- 9)
- 10) Collegamento con le generazioni più giovani;
- 11) Miglioramento dei servizi pubblici.

Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario



Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007 n. 244;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART.4 ATTIVITA'PRINCIPALI

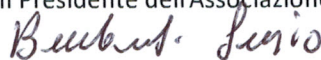
Per il perseguimento degli obiettivi l'Associazione si avvale in particolare delle strutture e degli spazi messi a disposizione dall'Ente locale organizzando le seguenti attività:

- attività socializzanti all'interno del centro, anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande;
- attività miranti al mantenimento ed al miglioramento della salute degli anziani, dei disabili e di persone bisognose;
- intrattenimenti ricreativi che rispondono ad abitudini radicate degli anziani;
- organizzazione di iniziative per sostenere associati e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi a fini di solidarietà ed autofinanziamento;
- attività turistiche viste come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
- attività di collegamento con le giovani generazioni, anche in collaborazione con le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per uno scambio del sapere;
- attività rivolte a collettività straniere per favorirne l'inserimento nella realtà sociale e nel mondo del lavoro;
- attività di sviluppo nel lavoro socialmente utile, che miri alla utilizzazione del volontariato anche per la riqualificazione dei servizi pubblici relativi a qualificare l'attività svolta
- attività di carattere culturale ed artistico;
- valorizzazione della gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale ed alla produzione ecologica, promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti dall'altro, promozione dell'istituzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi della integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, lotta alla solitudine ed alla emarginazione

Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario



sociale, salvaguardia delle biodiversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale. In particolare, l'associazione cura in collaborazione con il Comune di Dozza la gestione degli orti comunali per la loro coltivazione da parte di cittadini anziani e non ai sensi del regolamento comunale;

- di promozione di attività diverse da quelle precedentemente elencate anche di natura commerciale purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ed i limiti di legge; tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo;
- programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C T S o parte di loro in co-progettazione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle persone aderenti e/o dai propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro dove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo NON occasionale.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari a qualificare l'attività svolta secondo i limiti e le modalità stabilite dalle norme vigenti in essere.

ART. 5 ADESIONI AD ORGANI DI COORDINAMENTO

L'Associazione aderisce alla "Associazione Nazionale Centri Sociali, comitati Anziani ed Orti" ANCeSCAO Associazione riconosciuta con D.M. 559/C del 04/03/1994, ai sensi della Legge 25/08/91 N. 287, adesione che comporta la conseguente adozione della tessera nazionale quale tessera associativa.

La tessera ANCeSCAO dà diritto al Socio dell'Associazione di partecipare alle attività di tutti i Centri Sociali aderenti, ad eccezione di quelle attività riservate esclusivamente ai Soci del singolo Centro.

ART. 6 ASSOCIATI – ADESIONI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia entro 60 giorni il Consiglio direttivo, il cui giudizio negativo deve essere motivato e contro la cui decisione l'interessato ha facoltà, entro 30 dalla data di ricezione della comunicazione di rigetto, di fare ricorso alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

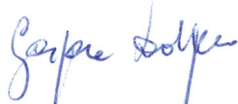
All'accettazione della richiesta debitamente comunicata e con il versamento della quota associativa, il Presidente provvederà a consegnare la tessera associativa e il Segretario all'annotazione sul libro soci; il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Il comportamento fra gli associati e fra questi e gli estranei è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e buona fede e nel rispetto del Codice Etico di ANCeSCAO.

ART. 7 DIRITTI e DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; - a partecipare alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate a partire dal momento della ottenuta qualifica di Socio, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed

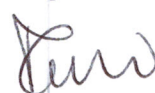
Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario



eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione, e a godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo, ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso minimo di giorni quindici, in particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede della Associazione con modalità tali da non intralciare la gestione della Associazione e durante gli orari indicati dalla Associazione stessa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- al versamento del contributo associativo annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. I soci minorenni possono partecipare alle assemblee con diritto di parola ma senza diritto di voto. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 RECESSO - ESCLUSIONE – DECADENZA

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e hanno effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni motivate e comunicate per iscritto all'interessato:

- 1) richiamo;
- 2) diffida;
- 3) esclusione dall'Associazione.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo, con parere motivato, nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- a. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- b. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Il Consiglio provvederà a convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per sottoporre la proposta di esclusione del socio. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio a una disamina degli addebiti. L'esclusione del socio diventa operante dalla data dell'Assemblea che delibera tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 9 RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote e contributi degli associati;

Il Presidente dell'Assemblea

Giuseppe Solferino

Il Presidente dell'Associazione

Benedetto Lupo

Il Segretario

Fur

2. eredità donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
6. contributi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite,
8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
9. proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni, mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 ESERCIZIO SOCIALE – RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per il bilancio consuntivo. I bilanci sono soggetti a pubblicità attraverso l'esposizione nei locali del Centro e saranno depositati presso la sede del Centro stesso, salvo diverse disposizioni di legge.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri (dove eletto).

ART. 12 ASSEMBLEE

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, e il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

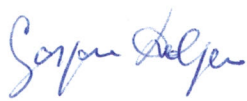
L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, tre scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

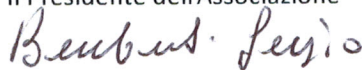
L'assemblea ordinaria degli associati viene convocata almeno due volte l'anno - entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre - per l'approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Inoltre può essere convocata quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi

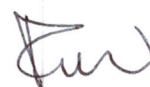
Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario



proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) deliberare le modalità per le elezioni delle cariche sociali, elezioni che comunque devono sempre prevedere il voto segreto, e successivamente eleggere i seguenti organi dell'Associazione:

- Consiglio direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti,
- Organi di controllo quando previsti dalla legge,
- il Collegio dei Probiviri dove previsto;

nonché deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi della Associazione ed adottare eventuale azione di revoca di tali organi o dei suoi singoli componenti e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti qualora violino gravemente le previsioni e i principi fissati dal presente Statuto;

- c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvare gli eventuali Regolamenti;
- f) decidere l'eventuale adesione ad Enti, Istituzioni o Associazioni;
- g) esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- h) deliberazione in merito all'esclusione degli associati.
- i) deliberare l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune

L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, nonché deliberare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione della Associazione.

La convocazione dell'assemblea si esplicita mediante avviso inviato a mezzo posta, a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, a tutti i soci e viene pubblicizzata mediante avviso da affiggere nei locali sociali, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo dell'Assemblea ed eventualmente la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione che dovrà avvenire almeno a distanza di un giorno dalla prima convocazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si raggiungesse tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti intervenuti o rappresentati per delega.

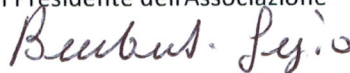
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 25% più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

A tutte le operazioni elettorali presiede una commissione elettorale che è composta da almeno tre componenti soci non candidati alle elezioni. Essa è eletta dall'Assemblea con il compito di predisporre il seggio elettorale.

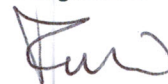
Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario



ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tramite elezioni a scrutinio segreto da indirsi con almeno 30 giorni di anticipo sulla data prevista di scadenza ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo diciannove membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed un segretario. Non possono accedere alle cariche per la gestione del Centro Sociale (Consiglio Direttivo e Presidente) le persone con pendenze penali passate in giudicato e nell'Organo di controllo il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi o consegnarsi a mano non meno di otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto i componenti dell'Organo di controllo-

I verbali di ogni riunione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti.

ART. 14 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETIVO

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- c) redigere il bilancio;
- d) elaborare il bilancio preventivo;
- e) esaminare ed esprimersi in merito alle domande di adesione;
- f) proporre la procedura di esclusione dei soci;
- g) stabilire il valore della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- i) delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) definire i criteri dei rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- l) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- m) decidere se e quali iniziative potranno essere riservate esclusivamente ai soci;
- n) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

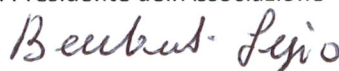
ART. 15 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi

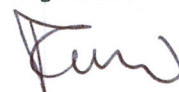
Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario



fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano di età.

Le nomine effettuate nel corso del triennio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva, decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 17 - INCOMPATIBILITA'

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con candidature politiche o amministrative, con incarichi politici, amministrativi, di rappresentanza o decisionali in Istituzioni pubbliche e in organizzazioni politiche, sindacali nonché in realtà associative concorrenti.

ART. 18 - ORGANI DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

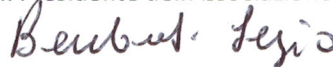
L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

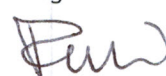
Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario



I membri dell'Organo di Controllo possono anche essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

- Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 19 - TESORIERE

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la predisposizione del bilancio da presentare all'Assemblea.

ART. 20 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna..

Disposizioni finali

ART. 22 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397 Comma 2 del C.C. . Ai componenti degli organi elettivi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute.

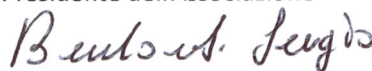
ART. 23 – PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale, pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci.

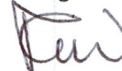
Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario



ART. 24 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

In caso di trasformazione o di fusione o di scissione della Associazione, la delibera deve essere assunta in sede di Assemblea Straordinaria ove valgano gli stessi quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee Straordinarie per modifiche statutarie.

ART. 25 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

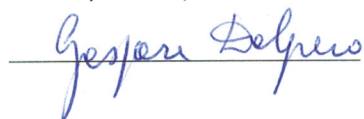
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 - NORMA FINALE

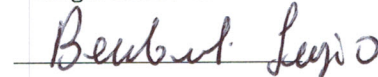
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

“Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 28 giugno 2019

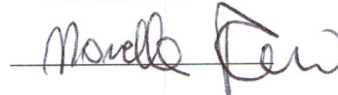
Presidente dell'Assemblea
Gaspere Dalpero



Presidente Associazione
Sergio Bendanti



Il Segretario
Novella Ferri



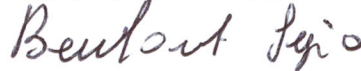
DOZZA li 28 GIUGNO 2019



Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione



Il Segretario

